



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E ORGANIZZAZIONE

Determinazione n° 740 del 16/09/2022

OGGETTO: RICORSO EX ART. 700 C.P.C. AL TRIBUNALE DI PISA PROMOSSO DA (OMISSIS) PER L'ISCRIZIONE NELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E ANNOTAZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. LUIGI BIMBI DEL FORO DI PISA. CIG Z9837C62F8

IL SEGRETARIO GENERALE

2° SERVIZIO UFFICIO ASSOCIATO TRIBUTI, CONTENZIOSO E DEMOGRAFICI

DECISIONE

1. Dà atto della necessità di costituirsi in giudizio nel procedimento davanti al Tribunale di Pisa promosso da [OMISSIS...] per l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente e annotazione del contratto di convivenza;
2. Conferisce allo scopo incarico legale all'Avv. Luigi Bimbi, con studio in Pisa, via Palestro n. 25, C.F. BBMBLGU52C18G702W, con ogni facoltà di legge, invi compresa quella di rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transare nonché sottoscrivere ogni atto del processo;

3. Impegna a favore dell'Avv. Luigi Bimbi quale corrispettivo per l'attività professionale sopra descritta, la somma di **€2.537,60** comprensiva di CAP e IVA, al Cap 10102322480- Livello V 1030299002 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti-Spese legali" dell'esercizio 2022, come da preventivo trasmesso (prot. N° 35412/2022):

4. Informa l'Avvocato incaricato che, qualora lo svolgimento dell'incarico richieda prestazioni ulteriori, per le quali tale impegno risulti inadeguato, il compenso – su richiesta preventiva del professionista e fermo restando quanto stabilito dal c.1 dell'art. 9 del D.L. n.1/2012, convertito con L. n. 27/2012 e dal D.M. 55/2014 e s.m.i. e dei principi generali in materia di esecuzione degli appalti – potrà essere variato;

5. Dà atto che i dati contenuti nel presente provvedimento sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, GDPR – Reg. UE 2016/679 e sono conservati agli atti d'ufficio;

6. Nomina l'avv. Luigi Bimbi responsabile esterno del trattamento dati personali, con riferimento ai dati afferenti il seguente incarico, come da lettera di nomina, conservata in atti.

MOTIVAZIONE

In data 7.1.2022 la [OMISSIS...] depositava presso il Comune di Pontedera una richiesta di iscrizione anagrafica nei registri della popolazione residente, quale convivente di fatto del [OMISSIS...] , con il consenso di costui, indicando allo scopo il luogo di residenza, oggetto di separata dichiarazione, che allegava insieme al visto presente sul proprio passaporto.

Contestualmente, la [OMISSIS...] e il [OMISSIS...] chiedevano la registrazione presso il Comune di Pontedera del patto di convivenza sottoscritto in data 4.1.2022.

Con lettera del 13.1.2022 il Comune di Pontedera rigettava la richiesta di registrazione del patto di convivenza, invitando a presentare allo scopo la dichiarazione di dimora anagrafica di cui al DPR 223/1989.

Con lettera del 13.4.2022 il Comune di Pontedera rigettava la richiesta di iscrizione anagrafica nei registri della popolazione residente (nel frattempo nuovamente pervenuta in data 5.4.2022),

comunicando che per poter procedere con l'iscrizione anagrafica nei registri sopracitati è necessario essere in possesso del permesso di soggiorno, non essendo allo scopo sufficiente l'esibizione del solo visto apposto sul passaporto. A tal proposito, la Circolare del Ministero dell'Interno n. 43 del 2.8.2007 specifica che, in mancanza del permesso di soggiorno, è possibile richiedere l'iscrizione al registro della popolazione residente allegando al visto la ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno e il nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dallo Sportello Unico per l'immigrazione.

Con prot. 34976 del 2.9.22 l'Avv. Francesco Esposito Ziello notificava all'indirizzo di questa A.C. il ricorso ex art. 700 c.p. al Tribunale di Pisa nell'interesse della [OMISSIS...], con il quale si richiede di:

- Iscrivere la [OMISSIS...] nei registri anagrafici della popolazione residente all'indirizzo indicato nella dichiarazione di residenza;
- inserire il nominativo della stessa nello stato di famiglia del convivente, il [OMISSIS...];
- Annotare nei registri anagrafici il patto di convivenza sottoscritto in data 4.1.2022.

A sostegno delle richiesta principale, ossia l'iscrizione nei registri anagrafici si argomentava nel senso di ritenere il visto di ingresso apposto sul passaporto quale un valido titolo abilitativo del soggiorno, ai sensi della stessa Circolare del Ministero dell'Interno n. 43 del 2.8.2007 citata da questa A.C. e sulla applicazione estensiva del D.Lgs 30/2007 che prevede la libera circolazione dei cittadini comunitari nel territorio UE.

Il Servizio scrivente ritiene sussistere valide e fondate ragioni per resistere in giudizio ed ottenere il rigetto del ricorso. La Circolare del Ministero dell'Interno n. 43 del 2.8.2007 prevede che il cittadino extracomunitario familiare del cittadino comunitario possa ottenere l'iscrizione anagrafica presentando il permesso di soggiorno comprovante la regolarità del soggiorno, oppure il visto d'ingresso, unitamente alla ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno e del nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dallo sportello Unico per l'immigrazione. Dunque non è assumibile, come sostiene la controparte, che occorra la residenza per ottenere il titolo di soggiorno, ma anzi è vero il contrario, ovvero che il titolo di soggiorno, o quantomeno la ricevuta dell'istanza unita al nulla osta dell'organo competente a valutare la regolarità del soggiorno, siano elementi imprescindibili dell'iscrizione anagrafica.

Anche Il Ministero dell'interno, a lungo interpellato anche da molti Comuni, è intervenuto con la Circolare n. 78 del 21 Settembre 2021, riportando un parere in materia dell'Avvocatura dello Stato.

L'avvocatura precisa che dalla disciplina vigente, si evince che la registrazione del contratto di convivenza sia l'ultima di una serie imprescindibile di atti così riassumibili:

-un legame affettivo di coppia

-la costituzione della convivenza di fatto attraverso la dichiarazione anagrafica, e quindi la regolarità del soggiorno dei richiedenti (atto costitutivo)

- eventualmente, il contratto di convivenza concluso davanti ad un legale e la registrazione di quest'ultimo, utile per l'opponibilità a terzi.

Considerata l'urgenza di individuare un legale al fine costituirsi in giudizio nei termini di legge, essendo fissata l'udienza per il giorno 29 settembre 2022, con termine per la costituzione fino a 10 giorni liberi prima dell'udienza, il Servizio scrivente ha altresì ritenuto congruo e opportuno chiedere la disponibilità alla difesa e il preventivo all'Avv. Luigi Bimbi del foro di Pisa, in quanto già affidatario dell'incarico della rappresentanza e della difesa in giudizio di questo ente in un ricorso anagrafico vertente su analoga fattispecie

L'Avv. Bimbi ha inviato a mezzo mail (prot. 35412/2022) il preventivo per il ricorso in oggetto di **euro 2.537,60**. Il preventivo risulta congruo, anzi particolarmente conveniente, in quanto calcolato sui valori minimi di cui alle tabelle del D.M. 55/2014 e s.m.i. e poi ulteriormente ridotto di 1/3 e arrotondato per difetto.

La proposta è conforme all'art. 17 del D.Lgs. 50/2016, che esclude dall'applicazione delle disposizioni del medesimo Codice dei contratti pubblici i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, *"la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato"*, in particolare *"per la consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti ((di cui al punto 1)), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni"*; e che, in coordinazione con l'art. 4 del medesimo Codice, prevede che tale affidamento avvenga *"nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."*.

L'affidamento diretto dell'incarico legale si pone specificamente in coerenza con la necessità di perseguire in via prioritaria il principio di efficacia dell'azione amministrativa di cui all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016. A tale proposito, come riportato dalle medesime Linee Guida al punto 3.1.2, l'efficacia *"richiede la congruità degli atti posti in essere dalle amministrazioni rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati; con riferimento all'affidamento di servizi legali, tale principio va declinato tenendo conto che alcune di tali attività si risolvono in obbligazioni di mezzi e non di risultato. Cionondimeno, nelle valutazioni che*

l'amministrazione è tenuta a effettuare per l'affidamento può assumere rilevanza, ad esempio, la presenza di un pregresso contenzioso nella materia oggetto di affidamento che si è concluso con esito positivo per l'amministrazione medesima." A tale riguardo, come sopra menzionato, è opportuno considerare che l'Avv. Luigi Bimbi sta assistendo l'A.C. in analogo ricorso anagrafico vertente sulla medesima fattispecie e conseguentemente l'affidamento diretto dell'incarico legale nei suoi confronti è funzionale al perseguimento in via prioritaria del principio di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

In conclusione, vista la deliberazione AVCP n. 556 del 31.05.2017, che al par. 3.3 precisa che l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del d.lgs. 50/2016 è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 del D.Lgs. 136/2000, e considerato che non sussistono cause di incompatibilità e/o ostative al conferimento, come risulta dalle dichiarazioni agli atti, si procede all'affidamento dell'incarico previa delibera di indirizzo della Giunta comunale n. 133 del 30.8.2022.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:

- D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
(e successive modifiche ed integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessità o meno del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria"
- Regolamento UE 2016/ 679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i "Codice in materia di protezione dei dati personali" (e successive modifiche ed integrazioni).
- D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed integrazioni).

A carattere specifico:

- Art 26 comma 3 e art. 39, comma 5 dello Statuto Comunale relativi alla rappresentanza processuale dell'Ente
- D.M. n. 140/2012 e s.m.i "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art.9 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 "
- L'art. 114, c. 2 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con Deliberazione di G.C. n. n. 44 del 18 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni sull'ambito di applicazione delle norme di affidamento di collaborazione autonome a soggetti esterni
- D.M. n. 55/2014 e s.m.i "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. "
- Dlgs.n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", art. 17 "Contratti esclusi", comma 1, lett. d)
- Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" Aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50" con delibera n. 556 del 31 maggio 2017
- Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017 "Linee Guida tracciabilità aggiornate"
- Linee Guida Anac n. 12 recanti «Affidamento dei servizi legali». (Delibera n. 907). (18A07253) del 24/10/2018
- Decreto sindacale n. 3 del 27/02/2021 con cui è stato rinnovato l'incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, c. 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., di Dirigente del 3° Settore, a decorrere dal 1°marzo 2021 fino alla scadenza del mandato del Sindaco alla dott.ssa Federica Caponi;
- Visto il Decreto Sindacale n. 20 del 16/09/2022 di sostituzione della dott.ssa Federica Caponi con la dott.ssa Rita Ciardelli

- Determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 213 del 01/03/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa del 2° Servizio "Ufficio Associato Tributi, Contenzioso e Demografici" alla D.ssa Ciampalini Cinzia, dal 01/03/2021 al 31/12/2022;
- Il presente atto è coerente con la programmazione delle attività di questo Ente così come risulta dal Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con delibera del C.C. n° 62 del 29/12/2021, dal Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione C.C. n° 61 del 29/12/2021 e dal Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, approvato e aggiornato con deliberazioni G.C. n. 1 del 11.1.2022 e n. 88 del 21/06/2022.

ALLEGATI

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico. telefono: 0587 299248

indirizzo [e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it](mailto:urp@comune.pontedera.pi.it)

UFFICI DESTINATARI

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA

Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e all'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente efficacia dell' Atto.

1) TABELLA ACCERTAMENTI

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RISORSA	DEBITORE	IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	INTERVENTO / CAPITOLO	CREDITORE	IMPORTO
2022	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti-Spese legali	10102322480 v liv. 1030299002	Avv. Luigi Bimbi	2.537,60 €

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

Il Responsabile del procedimento: dott.ssa Cinzia Ciampalini,
c.ciampalini@comune.pontedera.pi.it, 0587/299224

IL SEGRETARIO GENERALE
3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA
PERSONA E ORGANIZZAZIONE
RITA CIARDELLI / ArubaPEC S.p.A.